

Una speranza di pace: la Società delle Nazioni

Patto della Società delle Nazioni, 28 giugno 1819

Tratto da: Documenti storici, a cura di Rosario Romeo e di Giuseppe Talamo, vol. III, L'età contemporanea, Torino, Loescher, 1969, pp. 193-197.

Art. 1. - 1. Sono membri originari della S. d. N. quelli tra i firmatari i cui nomi figurano nell'Annesso al presente Patto, nonché gli Stati, ugualmente nominati nell'Annesso, che avranno acceduto al presente Patto senza alcuna riserva mediante una dichiarazione depositata al Segretariato nei due mesi dall'entrata in vigore del Patto e di cui sarà data notificazione agli altri Membri della Società.

Ogni Stato, Dominion o colonia che si governa liberamente e che non è designato nell'Annesso, può diventare Membro della Società se la sua ammissione è dichiarata dai due terzi dell'Assemblea, purché dia garanzie effettive della sua intenzione sincera di osservare i suoi impegni internazionali e accetti il regolamento stabilito dalla Società per quanto concerne le sue forze e i suoi armamenti militari, navali e aerei.

Ogni Membro della Società può, dopo un preavviso di due anni, ritirarsi dalla Società, a condizione di aver adempiuto a quel momento a tutti gli obblighi internazionali, compresi quelli del presente Patto.

Art. 2. - L'azione della Società, qual è definita nel presente Patto, si esercita mediante un'Assemblea ed un Consiglio assistiti da un Segretariato permanente.

Art. 3. - 1. L'Assemblea si compone di Rappresentanti dei Membri della Società.

Essa si riunisce a epoche fisse e in ogni altro momento se le circostanze lo richiedono, alla sede della Società o in altro luogo che potrà esser designato.

L'Assemblea conosce tutte le questioni che rientrano nella sfera di attività della Società o che concernono la pace del mondo.

Ogni Membro della Società non può contare più di tre rappresentanti nell'Assemblea e non dispone che di un voto.

Art. 4. - 1. Il Consiglio si compone di Rappresentanti delle principali Potenze alleate e associate e dei Rappresentanti di quattro altri Membri della Società. Questi quattro Membri della Società sono designati liberamente dall'Assemblea alle epoche che le piace di scegliere. [...]

Il Consiglio si riunisce quando le circostanze lo richiedono, e almeno una volta all'anno, alla sede della Società o in altro luogo che potrà esser designato.

Il Consiglio conosce ogni questione che rientri nella sfera dell'attività della Società o concerna la pace del mondo.

Ogni Membro della Società che non è rappresentato al Consiglio è invitato a inviargli un Rappresentante quando una questione che l'interessa particolarmente è portata dinanzi al Consiglio.

Ogni Membro della Società rappresentato al Consiglio non dispone che di un voto e non ha che un Rappresentante.

Art. 5 - 1. Salvo espresse disposizioni in contrario del presente Patto o delle clausole del presente Trattato, le decisioni della Assemblea o del Consiglio sono prese all'unanimità dei Membri della Società rappresentati alla riunione.

Art. 6. - 1. Il Segretariato permanente è stabilito alla sede della Società. Comprende un Segretario generale, i segretari e il personale necessari.

Art. 7. - 1. La sede della Società è stabilita a Ginevra.

Art. 8. - 1. I Membri della Società riconoscono che il mantenimento della pace esige la riduzione degli armamenti nazionali al minimo compatibile con la sicurezza nazionale e con l'esecuzione degli obblighi internazionali imposti da un'azione comune. [...]

Art. 10. - I Membri della Società s'impegnano a rispettare e a mantenere contro ogni aggressione esterna l'integrità territoriale e l'indipendenza politica presente di tutti i Membri della Società. In caso di aggressione, o di minaccia o di pericolo di aggressione, il Consiglio avvisa ai mezzi per assicurare l'esecuzione di questo obbligo.

Art. 11. - 1. È espressamente dichiarato che ogni guerra o minaccia di guerra, che tocchi o meno l'uno dei Membri della Società, interessa la Società intera e che questa deve prendere le misure atte a salvaguardare efficacemente la pace delle Nazioni. In tal caso il Segretario convoca immediatamente il Consiglio, su domanda di qualsiasi Membro della Società.

Art. 12. - 1. Tutti i Membri della Società convengono che, se sorge tra di essi una controversia suscettibile di provocare una rottura, la sottoporranno, sia alla procedura di arbitrato o ad un regolamento giudiziario, sia all'esame del Consiglio. Essi convengono ancora che in nessun caso debbono ricorrere alla guerra prima dello spirare di un termine di tre mesi dopo la decisione arbitrata o giudiziaria, o il rapporto del Consiglio. [...]

Art. 16. - 1. Se un Membro della Società ricorre alla guerra contrariamente agli impegni presi negli articoli 12, 13 o 15, è *ipso facto* considerato come avente commesso un atto di guerra contro tutti gli altri Membri della Società. Questi si impegnano a rompere immediatamente tutte le relazioni commerciali o finanziarie, a proibire ogni rapporto fra i loro nazionali e quelli dello Stato in rottura di patto e a far cessare ogni comunicazione finanziaria,

commerciale o personale fra i nazionali di questo Stato e quelli di ogni altro Stato, Membro o non della Società. [...]

Art. 18. - Ogni trattato o impegno internazionale concluso in avvenire da un Membro della Società dovrà essere immediatamente registrato dal Segretariato e pubblicato al più presto possibile. Nessuno di questi trattati o impegni internazionali sarà obbligatorio prima di esser registrato.

Art. 19. - L'Assemblea può, di tanto in tanto, invitare i Membri della Società a procedere ad un nuovo esame dei trattati divenuti inapplicabili, nonché delle situazioni internazionali il cui perdurare potrebbe mettere in pericolo la pace del mondo.

Art. 20. - 1. I Membri della Società riconoscono, ciascuno per quanto lo concerne, che il presente Patto abroga tutti gli obblighi o intese *in ter se* incompatibili coi suoi termini e si impegnano solennemente a non contrarne in avvenire di simili.

Art. 21. - Gli impegni internazionali, quali i trattati di arbitrato, e le intese regionali, come la dottrina di Monroe, che assicurano il mantenimento della pace, non saranno considerati come incompatibili con alcuna delle disposizioni del presente Patto.

Art. 22. - 1. I principi seguenti si applicano alle colonie e territori che, in seguito alla guerra, hanno cessato di essere sotto la sovranità degli Stati che li governavano precedentemente e che sono abitati da popoli non ancora capaci di reggersi da sé nelle condizioni particolarmente difficili del mondo moderno. Il benessere e lo sviluppo di questi popoli formano una missione sacra di civiltà, e conviene incorporare nel presente Patto delle garanzie per il compimento di tale missione.

Il miglior metodo per realizzare praticamente questo principio è di affidare la tutela di questi popoli alle nazioni progredite che, in ragione delle loro risorse, della loro esperienza o della loro posizione geografica, sono meglio in grado di assumere questa responsabilità e che consentono ad accettarla: esse eserciterebbero questa tutela in qualità di Mandatarie e in nome della Società.

Il carattere del mandato deve differire secondo il grado di sviluppo del popolo, la situazione geografica del territorio, le sue condizioni economiche e tutte le altre circostanze analoghe.

Certe comunità, già appartenenti all'Impero ottomano, hanno raggiunto un grado di sviluppo tale che la loro esistenza come nazioni indipendenti può essere riconosciuta provvisoriamente, a condizione che i consigli e l'aiuto di un Mandatario guidino la loro amministrazione fino al momento in cui saranno capaci di reggersi da soli. I voti di queste comunità devono esser presi innanzitutto in considerazione per la scelta del Mandatario.

Il grado di sviluppo in cui si trovano altri popoli, specialmente quelli dell'Africa Centrale, esige che il Mandatario vi assuma l'amministrazione del territorio a tali condizioni che, con la proibizione di abusi quali la tratta degli schiavi, il traffico delle armi e quello dell'alcole, garantiranno la libertà di coscienza e di religione, senza altre limitazioni all'infuori di quelle che può imporre il mantenimento dell'ordine pubblico e dei buoni costumi, e la proibizione di stabilire fortificazioni o basi militari o navali e di dare agli indigeni un'istruzione militare, se non per la polizia o la difesa del territorio, e che assicureranno parimenti agli altri Membri della Società condizioni di uguaglianza per gli scambi e il commercio.

Vi sono infine territori, quali il Sud-Ovest africano e certe isole del Pacifico australe, che, a

causa della debole densità della loro popolazione, della loro esigua superficie, della loro lontananza dai centri di civiltà, della loro contiguità geografica al territorio del Mandatario, o di altre circostanze, non potrebbero esser meglio amministrare che sotto le leggi del Mandatario, come parte integrante del suo territorio, con la riserva delle garanzie previste più sopra nell'interesse della popolazione indigena.

In ogni caso, il Mandatario deve inviare al Consiglio un rapporto annuale, concernente i territori che gli sono affidati.